



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

Modifiche apportate dal D.L. 73/2025 all'art.12 del D.lgs. 190/2024

Sintesi

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge 21 maggio 2025, n. 73, *"Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti"*. Il citato decreto legge ha apportato, tra l'altro, alcune modifiche all'art. 12 del D.lgs. 190/2024 (*"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*).

Tali modifiche sono finalizzate al raggiungimento degli obiettivi riguardanti l'energia da fonti rinnovabili delineati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) per l'anno 2030, nonché l'attuazione della Riforma 1 della Missione 7 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'art. 12 del D.lgs. 190/2024 è dedicato alle Zone di Accelerazione ai fini dell'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FER) nelle quali si applica un regime amministrativo semplificato per la realizzazione di detti impianti.

Il citato D.L. 73/2025 prevede che:

- entro 30 giorni dalla pubblicazione della mappatura, da parte del GSE, del territorio nazionale con l'individuazione del potenziale nazionale e delle aree disponibili per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, delle relative infrastrutture e opere connesse e degli impianti di stoccaggio"; le Regioni devono comunicare eventuali disallineamenti cartografici;
- per assicurare il rispetto del termine del 21/02/2026, le Regioni sottopongono a VAS le proposte di Piani di individuazione entro il 31/08/2025;
- la norma prevede che il MASE eserciti i poteri sostitutivi in caso di mancata osservanza del "termine di cui al primo periodo", teoricamente il 31/08/2025, "ovvero in caso di mancata adozione del Piano" entro il termine del 21/02/2026;
- è stato inserito il comma 7-bis all'art. 12, in base al quale, ai fini della realizzazione di impianti FER soggetti al regime dell'attività libera e della PAS, le aree industriali definite dagli strumenti urbanistici ricadenti nelle aree individuate dal GSE rappresentano il "contenuto minimo" dei Piani di individuazione regionali: da questa delimitazione, quindi, le Regioni non possono discostarsi, con la conseguenza che, in linea di massima e fatte salve correzioni tempestive, tutte le aree industriali devono rientrare nel Piano di Individuazione



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Subinvestimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" - CUP: H11B21007650006

delle Zone di Accelerazione, con applicazione sostanzialmente automatica del regime semplificato, almeno per i progetti soggetti ad attività libera o a PAS (parere paesaggistico obbligatorio e non vincolante).